



## La Galvanina S.p.A.

Sede Legale in Via della Torretta 2, 47923, Rimini (RN)

Partita IVA 00142010404

Iscritta al Registro Imprese di Rimini al n. 00142010404

### MODELLO

### DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

*ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231*

*sulla "Responsabilità Amministrativa delle Imprese"*

### **Parte Generale**

*Il presente "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" ("Modello") di La Galvanina S.p.A. è stato redatto in attuazione dei dettami di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231 del 2001.*

*L'adozione del Modello è stata oggetto di prima approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società con delibera del 19/12/2012 e viene attuato attraverso la sua progressiva implementazione da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo e dell'Organismo di Vigilanza. Il Modello è stato aggiornato in ultimo in data 29 aprile 2022.*

*Il "Modello" costituisce il riferimento gestionale atto a costituire lo strumento predisposto ai fini della prevenzione degli illeciti penali previsti dal D.Lgs. 231/01 citato, in ossequio alla politica di etica aziendale adottata dalla Società.*

*È vietata la riproduzione e l'utilizzo anche parziale del presente documento se non espressamente autorizzato dalla Società.*

<i>Versione</i>	<i>Causale modifiche</i>	<i>Data</i>
1.0	Prima adozione del Modello Organizzativo da parte del Consiglio di Amministrazione	19/12/2012
1.0	Prima revisione del Modello Organizzativo da parte del Consiglio di Amministrazione	10/08/2017
2.0	Seconda revisione del Modello Organizzativo, adeguamento normativo, aggiornamento della struttura organizzativa	29/4/2022

**INDICE DEL DOCUMENTO**

<b>DEFINIZIONI.....</b>	<b>4</b>
<b>1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA .....</b>	<b>7</b>
1.1     LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE.....	7
1.1.1 <i>Le persone soggette al D. Lgs. n. 231/01</i> .....	7
1.1.2 <i>I reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01</i> .....	7
<b>2. LE SANZIONI PREVISTE NEL DECRETO A CARICO DELL'ENTE .....</b>	<b>8</b>
2.1     LE SANZIONI IN GENERALE .....	8
2.1.1 <i>Le sanzioni pecuniarie</i> .....	8
2.1.2 <i>Le sanzioni interdittive</i> .....	8
2.1.3 <i>La confisca</i> .....	9
2.1.4 <i>La pubblicazione della sentenza di condanna</i> .....	9
<b>3. LE CONDOTTE ESIMENTI LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA .....</b>	<b>10</b>
3.1     I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE IN GENERALE E L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	10
3.2     LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA .....	10
<b>4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO .....</b>	<b>12</b>
4.1     LA GALVANINA S.P.A.....	12
CORPORATE GOVERNANCE .....	12
4.2     SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO .....	13
4.3     E FINALITÀ DEL MODELLO .....	15
4.4     IL CONCETTO DI RISCHIO ACCETTABILE .....	15
4.5     LA COSTRUZIONE DEL MODELLO E LA SUA ADOZIONE .....	16
4.6     I DOCUMENTI CONNESSI AL MODELLO.....	16
<b>5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....</b>	<b>17</b>
5.1     LE CARATTERISTICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	17
5.2     LA DURATA DELL'INCARICO E LE CAUSE DI CESSAZIONE.....	18
5.3     I CASI DI INELEGGINIBILITÀ E DI DECADENZA.....	18
5.4     LE RISORSE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	18
5.5     FUNZIONI, COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	18
5.6     OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PROPRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	19
5.7     L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI LA GALVANINA SPA.....	20
<b>6. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA – FLUSSI INFORMATIVI</b>	<b>21</b>
6.1.1 <i>Flussi informativi verso l'OdV</i> .....	21
6.1.2 <i>Segnalazioni riservate ("whistleblowing")</i> .....	22
<b>7. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI DESTINATARI DEL MODELLO .....</b>	<b>23</b>
<b>8. INFORMAZIONE AI SOGGETTI TERZI .....</b>	<b>24</b>

<b>9. SISTEMA SANZIONATORIO.....</b>	<b>25</b>
<b>9.1.1 <i>Rapporti di lavoro subordinato .....</i></b>	<b>25</b>
<b>9.1.2 <i>Rapporti con altri soggetti .....</i></b>	<b>25</b>
<b>9.2 DEFINIZIONE DI “VIOLAZIONE” AI FINI DELL’OPERATIVITÀ DEL PRESENTE SISTEMA SANZIONATORIO .....</b>	<b>25</b>
<b>9.3 CRITERI PER L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI .....</b>	<b>26</b>
<b>9.4 SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE .....</b>	<b>27</b>
<b>9.4.1 <i>Procedura disciplinare sanzionatoria aziendale per tutto il personale dipendente .....</i></b>	<b>28</b>
<b>9.5 SANZIONI PER GLI AMMINISTRATORI.....</b>	<b>28</b>
<b>9.6 SANZIONI PER I SINDACI.....</b>	<b>28</b>
<b>9.7 SANZIONI PER COLLABORATORI, FORNITORI, PARTNERS E TERZI .....</b>	<b>29</b>
<b>9.8 SEGNALAZIONI RISERVATE - DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI O ATTI DI RITORSIONE.....</b>	<b>29</b>

Allegati:

**Allegato A** – Catalogo reati presupposto

**Allegato B** – Statuto dell’Organismo di Vigilanza

### DEFINIZIONI

CCNL	Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle aziende esercenti l'industria alimentare
Collaboratori	Si intende qualunque soggetto che abbia in essere rapporti di collaborazione anche con poteri ma senza vincolo di subordinazione, di agenzia, di rappresentanza e/o altri rapporti professionali non a carattere subordinato
Consiglio di Amministrazione o Organo Amministrativo	Il Consiglio di Amministrazione di Galvanina SpA
Consigliere/i di Amministrazione	Membro/i del Consiglio di Amministrazione di Galvanina SpA
Consulenti	Soggetti che agiscono in nome e/o per conto di Galvanina SpA in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale
Decreto o D.Lgs. 231/01 o Decreto 231/01	Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, come successivamente modificato e integrato
Destinatari	Soggetti tenuti al rispetto delle prescrizioni del presente Modello ai sensi del Decreto quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli Organi Societari, gli Amministratori, i Sindaci, i Dipendenti, i Consulenti, gli agenti, i Collaboratori e i Partner nonché coloro che operano su mandato della Società e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, vi instaurano, a qualsiasi titolo, anche di fatto, rapporti o relazioni negoziali o di collaborazione operando nell'interesse della Società medesima
Dipendenti	Tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con Galvanina, ivi compresi i dirigenti
Ente	Termine con cui D.Lgs. 231/2001 indica la persona giuridica responsabile ai sensi del Decreto stesso
Fornitori	Fornitori di beni e servizi di Galvanina che non rientrano nella definizione di Partner
Galvanina o Società	Galvanina SpA, sede Legale in Via della Torretta 2, 47923, Rimini (RN), Partita IVA 00142010404, Iscritta al Registro Imprese di Rimini al n. 00142010404
GSFI	Si intende la Global Food Safety Initiative, organizzazione che fornisce linee guida finalizzate alla gestione di sistemi di tracciabilità, sicurezza e sostenibilità.
HACCP	Hazard Analysis and Critical Control Points – metodologia e insieme di procedure, volte a prevenire i pericoli di contaminazione alimentare sulla base del quale Galvanina ha predisposto il proprio Piano di Autocontrollo.
IFS	International Featured Standards Food - Standard procedurale nel settore alimentare per la sicurezza e qualità dei prodotti alimentari e dei processi produttivi. Galvanina è azienda certificata IFS Food Standard.

Incaricato di pubblico servizio	Indica coloro i quali, qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
Linee Guida	Le “Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001”, predisposte da Confindustria, aggiornate al giugno 2021
Modello, Modello Organizzativo o MOGC	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Galvanina, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto. Il Modello è costituito nel suo complesso dalla Parte Generale, dalle Parti Speciali e dagli Allegati
Organo Amministrativo	Si intende il Consiglio di Amministrazione di Galvanina SpA
Organi Sociali o Organi Societari	Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di Galvanina
Organismo di Vigilanza o OdV	Indica l’Organismo di natura monosoggettiva preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché al relativo aggiornamento in Galvanina e previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 231/01
Parte Generale	La sezione del Modello contenente, tra le altre cose, la descrizione delle funzioni del Modello e dell’Organismo di Vigilanza, nonché una descrizione dell’organizzazione e della struttura di Galvanina
Parte Speciale o Parti Speciali	Le sezioni del Modello dedicate espressamente a ciascun Reato identificato come rilevante per l’attività di Galvanina, nelle quali vengono descritti le specificità dei Reati, le Aree ed Attività a Rischio Reato, le principali caratteristiche del sistema di controllo e prevenzione agli stessi, nonché le attività di controllo e monitoraggio dell’Organismo di Vigilanza
Partner	Controparte contrattuale (inclusi i clienti) con la quale Galvanina ha instaurato un rapporto contrattualmente regolato, destinata a cooperare con Galvanina nell’ambito delle Attività a Rischio
Pubblica Amministrazione o P.A.	Si intende l’insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, ecc.) e talora organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica nell’interesse della collettività e quindi nell’interesse pubblico
Pubblico Ufficiale	Si intende colui/colei che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria, amministrativa o di controllo.
Reati Presupposto o Reati	Le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal Decreto. Il Modello Organizzativo di Galvanina include l’elenco dei Reati presupposto previsti dal Decreto aggiornato alla data di pubblicazione del MOGC
Sistema di Controllo Interno	L’insieme delle procedure, processi e prassi applicative adottate da Galvanina ed aventi come obiettivo il governo e il controllo di tutte le attività aziendali

Sistema Integrato di Qualità	Si intende il manuale delle procedure di qualità, tracciabilità e sicurezza alimentare certificato da SGS ITALIA Spa ai sensi della norma ISO 9001:2015, della HACCP nonché degli standard internazionali IFS Food e BRCGS
Sistema ambientale	Policy e procedure adottate per la prevenzione dei rischi ambientali, certificate da SGS ITALIA Spa ai sensi della norma ISO 14001:2015
Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute nei Luoghi di Lavoro ("SGSL")	<p>Modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e la sicurezza ai sensi dell'art.6 c.1, lett. A del Decreto 231/01 idoneo a prevenire i reati di cui agli artt. 589 e 590 c.3 del codice penale commessi con violazione delle norme antinfortunistiche sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.</p> <p>Il sistema è certificato da SGS ITALIA Spa ai sensi della norma ISO 45001:2018</p>
Soggetti Apicali	Indica le persone dotate di un potere autonomo di assumere decisioni in nome e per conto della Società pur nell'esercizio e nei limiti posti dalle rispettive deleghe. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. A) del D.Lgs. 231/2001 sono persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa
Soggetti sottoposti all'altrui direzione	Indica le persone sottoposte alla direzione e vigilanza dei Soggetti Apicali come individuati nell'art. 7 D.Lgs. 231/2001
TUS	Testo Unico per la Sicurezza, di cui al Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni
Violazione	La messa in atto o l'omissione di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso e nelle relative Procedure, che comporti la commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01; la messa in atto o l'omissione di azioni o comportamenti, prescritti nel Modello e nelle relative Procedure, ovvero richiesti dalla legge, che espongano la Società anche solo ad una situazione di mero rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D. Lgs. n. 231/01.

## **1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA**

### **1.1 La Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche**

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (e successive modifiche) che, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300 ha introdotto in Italia la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, si inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione e ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali precedentemente sottoscritte dall’Italia.

Il D. Lgs. n. 231/01 stabilisce un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico delle persone giuridiche che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica autrice materiale del reato e che mira a coinvolgere, nella punizione dello stesso, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato compiuto. Questo tipo di responsabilità amministrativa sussiste unicamente per i reati per i quali tale regime di addebito è espressamente previsto dal Decreto.

L’articolo 4 del Decreto precisa inoltre che, in alcuni casi ed alle condizioni previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale, può sussistere la responsabilità amministrativa degli Enti che hanno sede principale nel territorio dello Stato per i reati commessi all'estero dalle persone fisiche a condizione che nei confronti di tali Enti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto criminoso.

#### **1.1.1 Le persone soggette al D. Lgs. n. 231/01**

Le persone soggette al Decreto possono essere:

- (i) i **Soggetti Apicali**;
- (ii) i **Soggetti Sottoposti**.

In particolare, rientrano tra i Soggetti Sottoposti (i) i dipendenti, ossia i soggetti che hanno con l’Ente un rapporto di lavoro subordinato; nonché (ii) tutti “quei prestatori di lavoro che, pur non essendo dipendenti dell’ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenerne sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell’ente medesimo: si pensi ad esempio, agli agenti, ai *partners* in operazioni di *joint-ventures*, ai c.d. parasubordinati in genere, ai distributori, fornitori, consulenti, collaboratori”<sup>1</sup>.

#### **1.1.2 I reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01**

Il Decreto individua espressamente i reati (delitti e contravvenzioni), che possono far sorgere la responsabilità della Società nel caso in cui gli stessi siano commessi nel suo interesse o a suo vantaggio. L’Allegato A riporta le fattispecie di reato contemplate dalla normativa, suddivise per categoria.

---

<sup>1</sup> Così testualmente: Circolare Assonime, in data 19 novembre 2002, n. 68.

## **2. LE SANZIONI PREVISTE NEL DECRETO A CARICO DELL'ENTE**

### **2.1 Le sanzioni in generale**

Le sanzioni previste dal Decreto per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono le seguenti: (i) sanzioni pecuniarie, (ii) sanzioni interdittive, (iii) confisca e (iv) pubblicazione della sentenza.

#### **2.1.1 Le sanzioni pecuniarie**

La sanzione pecunaria è disciplinata dagli articoli 10 e seguenti del Decreto, e si applica in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente.

La sanzione pecunaria è applicata per “quote” e determinata dal giudice, in numero non inferiore a cento e non superiore a mille (in base alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'Ente, all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti).

Il valore di ciascuna quota va da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37. Tale importo è fissato *“sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione”* (articoli 10 e 11, comma 2, D. Lgs. n. 231/01).

Come affermato al punto 5.1. della Relazione al Decreto, *“Quanto alle modalità di accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell'ente e la sua posizione sul mercato. (...) Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l'ausilio di consulenti, nella realtà dell'impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente”*.

L'articolo 12 del D. Lgs. n. 231/01 prevede una serie di casi in cui la sanzione pecunaria viene ridotta.

#### **2.1.2 Le sanzioni interdittive**

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto si applicano solo in relazione ai reati più gravi per i quali si rinvia al Decreto.

Nello specifico, le sanzioni interdittive sono le seguenti:

- a) *interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale;*
- b) *sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;*
- c) *divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;*
- d) *esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;*
- e) *divieto di pubblicizzare beni o servizi.*

Perché possano essere comminate le sanzioni interdittive, occorre inoltre che ricorra almeno una delle condizioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 231/01, ossia:

- a) *“l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative”;* ovvero

- b) “*in caso di reiterazione degli illeciti*”<sup>2</sup>.

In ogni caso, non si procede all’applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell’autore o di terzi e l’Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

L’applicazione delle sanzioni interdittive è altresì esclusa qualora l’Ente abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall’articolo 17 del D. Lgs. n. 231/01 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- a) “*l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso*”;
- b) “*l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*”;
- c) “*l’ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca*”.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, “*tenendo conto dell’idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso*” (art. 14, D. Lgs. n. 231/01).

Parimenti, ai sensi dell’articolo 45 del Decreto, qualora sussistano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell’Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, su richiesta del pubblico ministero il giudice può decidere con ordinanza l’applicazione in via cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2 del Decreto.

Il Legislatore si è poi preoccupato di precisare che l’interdizione dell’attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

#### **2.1.3 La confisca**

Ai sensi dell’articolo 19 del D. Lgs. n. 231/01, con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca – anche per equivalenti – del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

#### **2.1.4 La pubblicazione della sentenza di condanna**

La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal giudice unitamente all’affissione nel comune dove l’Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della cancelleria del giudice competente ed a spese dell’Ente.

Infine, si precisa che il giudice può altresì disporre:

<sup>2</sup> Ai sensi dell’articolo 20 del D. Lgs. n. 231/01, “*si ha reiterazione quanto l’ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva*”.

- a) il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca, in conformità all'articolo 53 del Decreto; ovvero
- b) il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili dell'Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute all'erario dello Stato, come previsto dall'articolo 54 del Decreto.

### **3. LE CONDOTTE ESIMENTI LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA**

#### **3.1 I modelli di organizzazione e gestione in generale e l'Organismo di Vigilanza**

Gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/01 prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da Soggetti Apicali sia da Soggetti Sottoposti.

In particolare, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l'articolo 6 del Decreto prevede l'esonero dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'Organo Dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporne l'aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza dell'Ente.

Per quanto concerne i Soggetti Sottoposti, l'articolo 7 del Decreto prevede l'esonero dalla responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'esonero dalla responsabilità per l'Ente non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, bensì dalla sua efficace attuazione da realizzarsi attraverso l'implementazione di tutte le procedure ed i controlli necessari per limitare il rischio di commissione dei reati che la società intende scongiurare. In particolare, con riferimento alle caratteristiche del Modello, il Decreto prevede espressamente - all'articolo 6, comma 2 - le seguenti fasi propedeutiche ad una corretta implementazione del Modello stesso:

- a) individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- b) previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d) previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- e) introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

#### **3.2 Le Linee Guida di Confindustria**

Sulla base delle indicazioni fornite dal Legislatore delegato, i modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria.

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida di Confindustria. Il percorso indicato dalle Linee Guida di Confindustria per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- a) individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;
- b) predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. A supporto di ciò soccorre l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate - su indicazione del vertice apicale - dal management e dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria sono le seguenti:

- predisposizione di un codice etico che fissa le linee di comportamento generali;
- definizione di un sistema organizzativo volto a garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti nonché a verificare la correttezza dei comportamenti;
- individuazione e documentazione dei potenziali rischi ed adozione dei relativi strumenti utili a mitigarli;
- adozione di procedure manuali ed informatiche;
- articolazione di un sistema di poteri autorizzativi e di firma, coerente con le responsabilità assegnate e finalizzato ad assicurare una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione ed attuazione delle decisioni;
- articolazione di un adeguato sistema di controllo e gestione;
- attuazione di un piano di comunicazione e formazione del personale;
- applicazione di sanzioni disciplinari in caso di comportamenti che violino le regole di condotta stabiliti dalla Società.

Il sistema di controllo inoltre deve essere informato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
  - separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
  - documentazione dei controlli;
  - introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal modello;
  - individuazione di un OdV i cui principali requisiti siano:
    - (i) autonomia e indipendenza;
    - (ii) professionalità;
    - (iii) continuità di azione;
    - (iv) onorabilità.
- c) obbligo da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente "a rischio reato", di fornire informazioni all'OdV, sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

#### **4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

##### **4.1 La Galvanina S.p.A.**

La Galvanina, una società per azioni avente sede a Rimini, è stata costituita nell'ottobre del 1947 e prende il nome dall'omonima fonte di acque minerali, La Società produce e imbottiglia acque minerali, acqua aromatizzata, bibite biologiche e mixer, oltre a tè freddi. Ad oggi Galvanina opera presso tre impianti produttivi situati in centro Italia: Galvanina (Via della Torretta) e San Giuliano (Via della Popilia, Sacramora) presso le omonime fonti in provincia di Rimini e Apecchio e presso la sorgente Val di Meti negli Appennini centrali.

L'azienda è rinomata per la sua continua ricerca nel miglioramento della qualità, l'uso dei migliori ingredienti, la sostenibilità e l'attenzione artigianale ai dettagli.

##### ***Corporate Governance***

Il sistema di governo societario adottato da Galvanina e risultante dallo Statuto societario è improntato alle previsioni del codice civile e in particolare al Modello Tradizionale così come previsto dall'art 2380 del codice civile. Conseguentemente la gestione degli affari societari spetta al Consiglio di Amministrazione mentre la responsabilità del controllo di legalità è affidata al Collegio Sindacale. Secondo le previsioni statutarie, il controllo legale dei conti è affidato ad una società di revisione indipendente iscritta all'Albo dei Revisori tenuto dal Ministero Economia e Finanze.

Consiglio di Amministrazione	<p>Al Consiglio di Amministrazione, costituito ai sensi dello Statuto da 3 membri, spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con espressa facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale. Nei limiti di legge e di statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri e/o ad un amministratore delegato; può delegare specifici poteri ad uno o più dei suoi membri, e nominare, su proposta dell'amministratore delegato, uno o più direttori generali, direttori di divisione, direttori, procuratori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare direttori e procuratori, con firma individuale e congiunta, determinandone i poteri e le attribuzioni.</p> <p>La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in qualsiasi sede e grado di giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice-Presidente, ove nominato.</p> <p>La rappresentanza sociale spetta inoltre, nei limiti dei poteri a loro conferiti, agli amministratori delegati, ove nominati.</p> <p>Non sussistono ulteriori funzioni decisionali di fatto e centri di responsabilità che non siano codificati e l'organigramma aziendale risponde pertanto effettivamente alle caratteristiche strutturali ed organizzative della Società.</p>
Collegio Sindacale	<p>Il Collegio Sindacale è composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti e dura in carica tre esercizi. I suoi membri sono rieleggibili.</p> <p>La composizione e la presidenza del Collegio Sindacale, la cessazione e la sostituzione dei</p>

	<p>sindaci sono regolate dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi speciali.</p> <p>Il Collegio Sindacale adempie ad ogni funzione attribuitagli dalla legge e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. In particolare, vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo corretto funzionamento.</p>
Società di revisione	<p>Galvanina ha conferito ad una Società di Revisione indipendente l'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 39 del 2010, come successivamente modificato dal decreto legislativo n. 135 del 2016, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 39 del 2010 e dell'articolo 2409-bis e seguenti del Codice Civile.</p>

#### **4.2 Sistema di controllo interno**

Il sistema di controllo interno e di gestione di Galvanina è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi aziendali.

Il sistema di controllo interno e di gestione contribuisce ad una conduzione della Società coerente con gli obiettivi aziendali definiti dal Consiglio di Amministrazione, favorendo l'assunzione di decisioni consapevoli. Concorre ad assicurare la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali, l'affidabilità delle informazioni (non solo finanziarie) fornite agli organi sociali ed al mercato, il rispetto di leggi e regolamenti nonché dello statuto sociale e delle procedure interne.

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi coinvolge, ciascuno per le proprie competenze:

- il Consiglio di Amministrazione, che svolge un ruolo di indirizzo e di valutazione dell'adeguatezza del sistema e individua al suo interno uno o più amministratori, incaricati dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché
- gli altri ruoli e funzioni aziendali con specifici compiti in tema di controllo interno e gestione dei rischi, articolati in relazione a dimensioni, complessità profilo di rischio dell'impresa;
- il Collegio Sindacale che vigila sull'efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

#### **SISTEMA INTEGRATO DI QUALITÀ E CERTIFICAZIONI**

L'obiettivo di Galvanina è da sempre quello di soddisfare i consumatori con prodotti eccellenti. Per questo motivo I prodotti e I processi produttivi di Galvanina sono rivolti produrre e commercializzare una gamma di bevande biologiche e convenzionali uniche e di alta qualità.

La ricerca e selezione delle materie prime, i processi produttivi e di lavorazione, fanno costante riferimento agli standard internazionali fondamentali. I processi produttivi di Galvanina hanno ottenuto e mantengono le più significative certificazioni a livello mondiale. In particolare:



**ISO 9001** – è lo standard di riferimento internazionale per i Sistemi di Gestione per la Qualità (SGQ), pubblicata dall'ISO (International Organization for Standardization). Si applica alle organizzazioni che intendono soddisfare i propri clienti in merito ai prodotti e ai servizi forniti e

prevede che le aziende lavorino per il miglioramento continuo delle prestazioni, permettendo di assicurare un sempre maggiore standard di qualità dei propri beni e servizi. Il Sistema Integrato di Qualità di Galvanina è certificato secondo la Norma Standard ISO 9001:2015.



**BRC (British Retail Consortium)** - è lo standard globale per la sicurezza alimentare di proprietà del British Retail Consortium. Nato nel 1998, garantisce che i prodotti a marchio siano ottenuti secondo standard qualitativi ben definiti e nel rispetto di requisiti minimi. Si tratta di uno degli standard relativi alla sicurezza alimentare riconosciuto dal *Global Food Safety Initiative (GFSI)*, un'iniziativa internazionale il cui scopo principale è quello di rafforzare e promuovere la sicurezza alimentare lungo tutta la catena di fornitura. L'applicazione di questa certificazione, oltre a rappresentare un presupposto necessario per esportare i propri prodotti in Europa, è uno strumento di garanzia riconosciuto sull'affidabilità aziendale. Il Sistema Integrato di Qualità adottato e seguito da Galvanina è certificato da SGS Italia SpA secondo lo Standard BRGS



**IFS (International Food Standard)** – Standard qualitativo che ha lo scopo di favorire una selezione efficace dei fornitori di prodotti “food” da parte della Grande Distribuzione Organizzata, sulla base della loro capacità di approvvigionamento con prodotti sicuri e conformi alle specifiche contrattuali e ai requisiti di legge. Si tratta di un modello riconosciuto sia in Europa che nel resto del mondo e fa parte degli standard relativi alla sicurezza alimentare riconosciuti dal *Global Food Safety Initiative (GFSI)*. L'applicazione di questo standard è un presupposto necessario per poter esportare i propri prodotti ed è uno strumento di garanzia riconosciuto sull'affidabilità aziendale. Il Sistema Integrato di Qualità adottato e seguito presso gli stabilimenti di Rimini e di Val di Meti è certificato da SGS Italia SpA secondo lo Standard BRGS



**HACCP** - La certificazione HACCP è uno standard internazionale che si basa sui principi del Codex Alimentarius e definisce i requisiti per un controllo efficace della sicurezza alimentare. Questa metodologia è ad oggi la più diffusa per valutare, con approccio preventivo, i rischi e i pericoli legati alla sicurezza igienica dei prodotti, dei processi produttivi e per stabilire le misure di controllo adeguate. Il Manuale Integrato della Qualità di Galvanina è certificato da SGS Italia SpA secondo gli standard HACCP.

In aggiunta, gli stabilimenti della Società producono **prodotti biologici certificati**, garantendo che il prodotto finito è ottenuto utilizzando materie prime biologiche, attestando quindi che le materie prime utilizzate sono state ottenute attraverso le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e una produzione adeguata alle preferenze dei consumatori che prediligono prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. Tra le certificazioni disponibili troviamo la **USDA ORGANIC**, regolamentata negli Stati Uniti con la specifica Legge Federale conosciuta come NOP (National Organic Program) e gestita dall'USDA (United States Department of Agriculture), la **CANADA ORGANIC** e la certificazione **KOSHER**, che garantisce che la produzione degli alimenti sia idonea al consumo e conforme alle norme di alimentazione Kosher, e cioè che segue l'insieme di regolamentazioni religiose che governano la nutrizione degli ebrei osservanti.

In ambito tributario e doganale, Galvanina è **Operatore Economico Autorizzato** dall'Agenzia delle Dogane, condizione che garantisce l'affidabilità dell'azienda in relazione alle transazioni doganali e il rigoroso rispetto delle normative e della sicurezza sui prodotti.



Con riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro, il sistema di gestione della sicurezza adottato presso gli stabilimenti produttivi di Val di Meti, Rimini via della Torretta e Sacramora, nonché presso gli uffici è certificato secondo la Norma Standard ISO 45001:2018.



In ambito ambientale, infine, l'attività di imbottigliamento di acque in vetro e bottiglie in pet è certificato secondo la Norma Standard ISO 14001:2015

Gli strumenti e le risorse del sistema di gestione per la qualità, l'ambiente, la salute e la sicurezza dei lavoratori sono funzionali non solo al perseguitamento degli scopi che sono loro propri, ma anche ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 in quanto suscettibili, per loro natura, di ostacolare sia i comportamenti colposi, sia le condotte dolose che caratterizzano la commissione dei reati implicanti la responsabilità amministrativa della Società.

#### **4.3 e finalità del Modello**

Il presente Modello tiene conto della particolare realtà imprenditoriale di Galvanina e rappresenta un valido strumento di sensibilizzazione ed informazione dei Destinatari, affinché questi ultimi seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira la Società nel perseguitamento del proprio oggetto sociale e tali, comunque, da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

Il presente Modello è stato predisposto da Galvanina sulla base dell'individuazione delle funzioni od aree aziendali a rischio, in seno alle quali, cioè, si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati.

Il presente Modello si propone come finalità di:

- a) descrivere il sistema di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;
- b) rendere consapevoli tutti coloro che operano in nome e per conto di Galvanina, ed in particolare le persone impegnate nelle Aree a Rischio Reato, di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni in esso riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, rispettivamente nei confronti loro e della Società;
- c) informare tutti coloro che operano con la Società che la violazione delle prescrizioni contenute nel presente Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- d) confermare che Galvanina non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità e che, in ogni caso, tali comportamenti sono sempre e comunque contrari ai principi cui è ispirata l'attività imprenditoriale della Società, anche qualora la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio.

#### **4.4 Il concetto di rischio accettabile**

Nella predisposizione di un Modello organizzativo e gestionale, quale il presente, non può essere trascurato il concetto di rischio accettabile. È, infatti, imprescindibile stabilire, ai fini del rispetto delle previsioni introdotte dal D. Lgs. n. 231/01, una soglia che consenta di limitare la quantità e qualità degli strumenti di prevenzione che devono essere adottati al fine di impedire la commissione del reato.

Con specifico riferimento al meccanismo sanzionatorio introdotto dal Decreto, la soglia di accettabilità è rappresentata dall'efficace implementazione di un adeguato sistema preventivo che sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente. In altre parole, al fine di escludere la responsabilità amministrativa dell'Ente, le persone che hanno commesso il reato devono aver agito eludendo fraudolentemente il Modello ed i controlli adottati dalla Società.

Fermo restando quanto sopra e tenuto conto di quanto stabilito nelle Linee Guida di Confindustria, la valutazione sulla natura di rischio accettabile deve altresì basarsi sull'analisi comparata dei costi e dei relativi benefici.

#### **4.5 La costruzione del Modello e la sua adozione**

La redazione del Modello si è articolata nelle fasi di seguito descritte:

- a) individuazione dei reati presupposto teoricamente rilevanti per la Società;
- b) individuazione delle Aree a Rischio Reato;
- c) svolgimento di interviste con i soggetti informati nell'ambito della struttura aziendale, al fine di definire l'organizzazione e le attività eseguite dalle varie funzioni aziendali, nonché i processi aziendali nei quali le attività sono articolate e la loro concreta ed effettiva attuazione;
- d) identificazione, per ciascuna area attraverso la quale opera l'organizzazione aziendale, dei principali fattori di rischio, nonché la rilevazione, l'analisi e la valutazione dell'adeguatezza dei controlli aziendali in essere;
- e) identificazione dei punti di miglioramento nel sistema di controllo interno;
- f) progressivo adeguamento del sistema di controllo interno al fine di ridurre ad un livello accettabile i rischi identificati.

L'adozione del Modello è demandata dal Decreto stesso alla competenza dell'Organo Amministrativo, al quale è altresì attribuito il compito di integrare ed aggiornare il presente Modello con ulteriori Parti Speciali relative alle altre tipologie di reati espressamente previste nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/01.

#### **4.6 I documenti connessi al Modello**

Formano e formeranno parte integrante e sostanziale del presente Modello i seguenti documenti:

- la **struttura organizzativa** volta a garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti;
- le **procedure** tese a garantire una segregazione delle funzioni o, in alternativa, dei controlli compensativi, un'adeguata trasparenza e conoscibilità dei processi nonché a disciplinare le modalità operative volte ad assumere ed attuare decisioni nell'ambito delle Aree a Rischio Reato, ivi incluse quelle relative alla corretta gestione delle risorse finanziarie, nonché a controllare la correttezza dei comportamenti;
- il **Sistema di deleghe e poteri decisionali** coerenti con le responsabilità assegnate al fine di assicurare una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione ed attuazione delle decisioni (procure speciali e deliberare dell'assemblea);
- il **Sistema Sanzionatorio**, come meglio descritto nel successivo Paragrafo 6.

Un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo è rappresentato dall'adozione e attuazione di principi etici rilevanti anche ai fini della prevenzione dei Reati previsti dal Decreto, esplicitati all'interno del Codice Etico di Galvanina che, seppur distinto ed autonomo rispetto al Modello, si intende richiamato dal Modello in virtù del fine perseguito da Galvanina di operare sia all'interno che verso l'esterno nel pieno rispetto dei principi di legalità e correttezza. Nel Codice Etico sono illustrati i principi etici fondamentali per la Società e le relative norme di condotta che ne garantiscono l'attuazione, ne disciplinano in concreto i principi comportamentali da osservare nello svolgimento delle attività aziendali per garantire il buon funzionamento, l'affidabilità e la buona reputazione della Società e costituiscono un efficace strumento di prevenzione di comportamenti illeciti da parte di tutti coloro che si trovino ad agire in nome e per conto della Società o comunque ad operare con i medesimi.

## **5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **5.1 *Le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza***

Secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 231/01 (artt. 6 e 7) e le indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento al D. Lgs. n. 231/01, le caratteristiche dell'OdV, tali da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello, debbono essere:

- a) **Autonomia e indipendenza.** È necessario che l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e, dunque, non subisca condizionamenti o interferenze da parte dell'organo dirigente. Ai fini dell'indipendenza è inoltre indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi che ne comprometterebbero l'obiettività di giudizio con riferimento a verifiche sui comportamenti e sull'effettività del Modello.
- b) **Professionalità.** L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio<sup>3</sup>.
- c) **Continuità d'azione.** L'OdV deve svolgere in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine nonché essere una struttura riferibile alla Società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza.
- d) **Onorabilità.** I membri dell'OdV devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - non trovarsi in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  - non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
  - non essere stati sottoposti a misure di prevenzione<sup>4</sup>;

---

<sup>3</sup> Ci si riferisce, tra l'altro, a: tecniche di analisi e valutazione dei rischi; misure per il loro contenimento (procedure organizzative,, meccanismi di contrapposizione dei compiti, etc.); *flow charting* di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza, tecniche di intervista e di elaborazione dei questionari; metodologie per l'individuazione di frodi; etc. L'Organismo di Vigilanza deve avere competenze di tipo ispettivo (per accertare come si sia potuto verificare un reato della specie in esame e di chi lo abbia commesso); competenze di tipo consulenziale (per adottare – all'atto del disegno del Modello e delle successive modifiche – le misure più idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati medesimi) o, ancora, correntemente per verificare che i comportamenti quotidiani rispettino effettivamente quelli codificati) e competenze giuridiche. Il D. Lgs. n. 231/01 è una disciplina penale ed avendo l'attività dell'Organismo di Vigilanza lo scopo di prevenire la realizzazione dei reati è dunque essenziale la conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati (che potrà essere assicurata mediante l'utilizzo delle risorse aziendali, ovvero della consulenza esterna).

<sup>4</sup> Ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ("Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità") o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 ("Disposizioni contro la mafia") e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione

- non aver riportato condanna<sup>5</sup>.

### **5.2    *La durata dell'incarico e le cause di cessazione***

L'OdV resta in carica per la durata indicata nell'atto di nomina e può essere rinnovato. Le modalità di rinnovo dell'incarico sono disciplinate in apposito contratto.

La cessazione dall'incarico del membro dell'OdV può avvenire per una delle seguenti cause:

- a) scadenza dell'incarico;
- b) revoca dell'OdV da parte dell'Organo Amministrativo. La revoca può essere disposta solo per giusta causa; la nozione di giusta causa è quella di cui all'art. 2383, comma terzo, c.c.;
- c) sopraggiungimento di una delle cause di decadenza di cui al successivo paragrafo 5.4.

La revoca è disposta con delibera dell'Organo Amministrativo, previo parere non vincolante del Collegio Sindacale.

### **5.3    *I casi di ineleggibilità e di decadenza***

I componenti dell'OdV sono scelti tra i soggetti, interni o esterni alla Società, qualificati ed esperti in ambito legale e/o di sistemi di controllo anche interno e/o di revisione contabile.

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dei componenti dell'OdV:

- a) carenza di uno dei requisiti di onorabilità di cui al paragrafo 5.1;
- b) l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, o, comunque, la condanna, passata in giudicato, alla pena dell'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- c) l'esistenza di relazioni di parentela, coniugi o affinità entro il quarto grado con i membri dell'Organo Amministrativo o del Collegio Sindacale della Società, o con i soggetti esterni incaricati della revisione contabile;

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, i componenti dell'OdV sono tenuti ad informare immediatamente l'Organo Amministrativo.

### **5.4    *Le risorse dell'Organismo di Vigilanza***

L'Organo Amministrativo garantisce all'OdV le risorse opportune ai fini dello svolgimento dell'incarico assegnato con autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

### **5.5    *Funzioni, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza***

In conformità con quanto indicato nel Decreto e nelle Linee Guida di Confindustria, l'OdV ha, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il compito di:

---

<sup>5</sup> Anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione: per uno dei delitti previsti dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare); per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro V del Codice Civile ("Disposizioni penali in materia di società e consorzi"); per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica.

- a) vigilare sull'effettiva applicazione del Modello;
- b) verificare l'efficacia del Modello, cioè l'idoneità a prevenire la commissione di uno dei reati indicati nelle Parti Speciali;
- c) individuare e proporre all'Organo Amministrativo aggiornamenti e modifiche del Modello in relazione alla mutata normativa e/o alle mutate necessità o condizioni aziendali;
- d) verificare che le proposte di aggiornamento e modifica formulate dall'Organo Amministrativo siano state effettivamente recepite nel Modello.

Nell'ambito della funzione sopra descritta, spettano all'OdV i seguenti compiti:

- a) verificare periodicamente la mappa delle Aree a Rischio Reato e l'adeguatezza dei punti di controllo al fine di proporre delle modifiche in relazione ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A questo scopo, i Destinatari del Modello, così come meglio descritti nelle parti speciali dello stesso, devono segnalare all'OdV le eventuali situazioni in grado di esporre Galvanina al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere redatte in forma scritta e trasmesse all'apposito indirizzo di posta elettronica attivato dall'OdV;
- b) effettuare periodicamente, sulla base del piano di attività dell'OdV previamente stabilito, verifiche ed ispezioni mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle Aree a Rischio Reato;
- c) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (comprese le segnalazioni di cui al successivo paragrafo) rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV;
- d) condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello portate all'attenzione dell'OdV da specifiche segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso;
- e) verificare che gli elementi previsti nel Modello per le diverse tipologie di reati (clausole standard, procedure e relativi controlli, sistema delle deleghe, ecc.) vengano effettivamente adottati ed implementati e siano rispondenti alle esigenze di osservanza del Decreto, provvedendo, in caso contrario, a proporre azioni correttive ed aggiornamenti degli stessi;
- f) provvedere all'informativa periodica all'Organo Amministrativo, o, in caso di necessità ed urgenza, all'informativa immediata all'Organo Amministrativo, come sopra evidenziato al Paragrafo 5.2.

Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti sopra indicati, vengono attribuiti all'OdV i seguenti poteri:

- a) accedere in modo ampio e capillare ai vari documenti aziendali e, in particolare, a quelli riguardanti i rapporti di natura contrattuale e non, instaurati dalla Società con Terzi;
- b) avvalersi del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali e degli organi sociali che possano essere interessati, o comunque coinvolti, nelle attività di controllo;
- c) conferire specifici incarichi di consulenza ed assistenza ad esperti nelle materie di volta in volta richieste. A questo scopo all'OdV vengono attribuiti specifici poteri di spesa; tali poteri di spesa verranno attribuiti all'OdV tramite apposita deliberazione dell'Organo Amministrativo.

## **5.6    *Obblighi di informazione propri dell'Organismo di Vigilanza***

Sono assegnate all'OdV di Galvanina due linee di *reporting*:

- a) la prima, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, direttamente ed immediatamente con l'Organo Amministrativo;

- b) la seconda, con cadenza annuale, nei confronti dell'Organo Amministrativo.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà, a sua volta, presentare richiesta in tal senso per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

Di ogni riunione dell'OdV con l'Organo Amministrativo o singoli componenti di tali organi dovrà rimanere evidenza scritta conservata tra gli atti della Società.

L'OdV trasmette, inoltre, all'Organo Amministrativo, annualmente dalla data di nomina, un rapporto scritto sull'attività svolta e sull'attuazione del Modello presso la Società.

L'OdV ha altresì il compito di vigilare sulle attività formative poste in essere dalla Società per la divulgazione del Modello.

Si precisa che le suddette attività dovranno essere effettuate tenendo in considerazione la funzione ricoperta dai Destinatari.

A titolo esemplificativo, la formazione nei confronti dei Soggetti Sottoposti potrà avvenire sulla base di incontri e/o seminari di aggiornamento periodici; mentre per i neo assunti, sarà sufficiente un'informativa contenuta nella lettera di assunzione.

Ai fini di un'adeguata attività di formazione, Galvanina, in stretta cooperazione con l'OdV, provvederà a curare la diffusione del Modello e delle Procedure.

Infine, è opportuno che ai Terzi siano fornite apposite informative sul Modello e sul Codice Etico da parte dalle unità aziendali con cui operano.

#### **5.7 L'Organismo di Vigilanza di La Galvanina SpA**

Il Consiglio di Amministrazione di Galvanina, valutata attentamente la disposizione di cui al comma 12 dell'art 14, L. 12/11/2011 n. 183, ha optato per adottare un Organismo di Vigilanza monosoggettivo composto da un professionista esterno con pregressa specifica esperienza nel settore, non coincidente con i membri del Collegio Sindacale in carica. Detta scelta risponde, tra le altre, all'esigenza di tutelare la Società grazie alla compresenza di organi di controllo distinti ed indipendenti tra loro che garantiscano, attraverso le specifiche competenze tecniche e il reciproco controllo, il più corretto e trasparente perseguitamento dei rispettivi obiettivi e responsabilità.

L'opzione di cui sopra rappresenta, infine, la migliore valorizzazione del requisito dell'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza sotto il cruciale profilo della necessaria distinzione tra soggetti controllanti e soggetti controllati anche in vista di una fattiva ed efficace prevenzione dei Reati.

L'Organismo di Vigilanza, qualora lo ritenga necessario, potrà farsi assistere per il meglio svolgere la sua attività, da ausiliari esperti in specifico settore.

L'OdV si riunisce con periodicità, esamina i casi e le problematiche emersi anche con riferimento all'aggiornamento e/o alla modifica del Modello, secondo quanto stabilito nell'Allegato B –Statuto dell'ODV.

Nel caso gli accertamenti svolti dallo stesso OdV evidenzino elementi obiettivi e univoci circa il rischio di commissione di un reato-presupposto, l'OdV riferisce al Consiglio di Amministrazione.

L'OdV riferisce all'Organo Amministrativo con cadenza annuale. Qualora la gravità del fatto ipotizzato lo giustifichi, l'OdV provvede ad informare immediatamente l'Organo Amministrativo.

## **6. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA – FLUSSI INFORMATIVI**

L'art. 6, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 231/01 fa espresso riferimento a specifici obblighi di informazione da parte di Amministratori e Dipendenti a beneficio dell'OdV, quale strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello. Le informazioni dovranno prevenire all'Organismo attraverso flussi informativi sistematici o segnalazioni specifiche di fatti o situazioni di rilievo.

### **6.1.1 Flussi informativi verso l'OdV**

L'art. 6, co. 2, lett. d), dispone che il Modello Organizzativo preveda obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. Tali obblighi, posti in capo ai Soggetti Apicali e a tutti i Destinatari, saranno attuati quale strumento per agevolare l'attività di vigilanza dell'OdV e dovranno riguardare i fatti di gestione e le anomalie riscontrate nell'ambito della propria attività lavorativa.

A tale scopo tutti i Destinatari sono tenuti a portare a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni informazione e segnalazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi, concernente l'attuazione del Modello e di tutti i principi di condotta e procedure ivi richiamati.

L'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio della sua funzione, ha sempre la facoltà di richiedere ai Destinatari dati ed informazioni relativi all'attività aziendale, all'applicazione e al rispetto delle regole di condotta e procedure aziendali così come contemplate nel Modello e verificare ogni documento all'uopo necessario sia su base campionaria che in modo sistematico. I Destinatari saranno tenuti a collaborare con l'Organismo di Vigilanza e fornire ogni dato ed informazione che esso richieda loro.

L'inadempimento dell'obbligo di informazione deve essere considerato come specifico illecito disciplinare. Pertanto, i Destinatari che non adempiano correttamente all'obbligo di informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza nei termini e nei modi qui delineati possono essere soggetti all'applicazione di sanzioni disciplinari, ove applicabili.

All'Organismo di Vigilanza devono essere comunicate, da parte degli Organi Sociali e/o dai responsabili di funzione le seguenti informazioni:

- a) notizie relative a cambiamenti organizzativi (ad esempio, mutamenti nell'organigramma societario, revisioni delle procedure esistenti o adozioni di nuove procedure o *policies*, etc);
- b) gli aggiornamenti e i mutamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
- c) le operazioni significative e/o atipiche che interessano le aree a rischio di commissione dei reati individuate nelle analisi propedeutiche ai fini dell'adozione del Modello;
- d) i mutamenti delle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio;
- e) le eventuali comunicazioni del revisore riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni;
- f) copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- g) copia delle eventuali comunicazioni effettuate all'Autorità di Vigilanza (ad es: Autorità Garante per la Concorrenza e del mercato, Autorità garante per la protezione dei dati personali, etc.);
- h) copia della reportistica periodica in materia ambientale e di sicurezza e salute sul lavoro (tra cui i verbali delle riunioni periodiche del datore di lavoro, RSPP, medico e RSL ai sensi dell'art. 35 TUS ed i verbali di riesame).

Le informazioni e segnalazioni all'Organismo di Vigilanza devono essere effettuate all'indirizzo di posta elettronica riservata all'Organismo *odv.galvanina@galvanina.com* ovvero, a mezzo di posta, all'Organismo di Vigilanza presso la sede della Società indicando sulla busta la dicitura "PERSONALE E STRETTAMENTE RISERVATO".

Fermo restando quanto precede, verranno esaminate, purché sufficientemente precise e circostanziate, anche le segnalazioni indirizzate o, comunque, portate a conoscenza dell’Organismo di Vigilanza.

La casella di posta elettronica dell’Organismo di Vigilanza è accessibile solamente all’Organismo. A tal riguardo l’Organismo di Vigilanza è tenuto all’obbligo della riservatezza in relazione alle informazioni e segnalazioni che dovesse ricevere nel corso della propria attività. L’Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire gli autori delle informazioni e segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza ed anonimato circa l’identità: sono fatti, comunque, salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Galvanina, titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito anche “GDPR”) nonché dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018 (di seguito anche “Codice Privacy”) tratterà i dati personali acquisiti mediante i flussi informativi per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal Decreto 231/01 e dal Modello Organizzativo. I dati potranno essere trattati sia in forma cartacea che mediante l’utilizzo di strumenti elettronici. I soggetti interessati, come individuati all’art. 4 n. 1) del GDPR, potranno esercitare i diritti riconosciuti ai sensi degli artt. 15 – 22 dal GDPR rivolgendosi al titolare mediante invio di apposita richiesta via mail all’indirizzo *privacy@galvanina.com*, oppure a mezzo posta raccomandata presso la sede della Società.

#### **6.1.2 Segnalazioni riservate (“whistleblowing”)**

La legge 179/2017 ha introdotto nel Dlgs 231/01 l’art. 6, co. 2-bis, prevendendo un ulteriore requisito per l’idoneità dei modelli di organizzazione e gestione costituito dalla messa a disposizione di dipendenti e collaboratori di strumenti che consentano di presentare segnalazioni di violazioni della normativa 231. Queste segnalazioni devono risultare concretamente fondate ed essere presentate a tutela dell’integrità di Galvanina.

Si tratta, in pratica, dell’istituto cd. “whistleblowing”. Specificamente, il Decreto descrive questo meccanismo come *“uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione”*.

In conformità a quanto previsto dall’art. 6, comma 2-bis, del Decreto 231 ed a quanto delineato dalla “Nota illustrativa” di Confindustria del gennaio 2018, la Società ha individuato l’Organismo di Vigilanza, quale soggetto destinatario delle predette segnalazioni, il quale sarà tenuto a:

- a) verificare che tutti i canali di comunicazione siano attivi e fruibili da parte di tutti i Destinatari;
- b) ricevere e processare la segnalazione;
- c) mantenere confidenziale e riservato il contenuto delle segnalazioni;
- d) interagire con le altre funzioni della Società, nel rispetto della riservatezza stabilita dalla norma.

Le segnalazioni, per poter essere prese in considerazione, devono essere circostanziate, vale a dire, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti aventi ad oggetto la commissione ovvero il sospetto di un’eventuale commissione di Illeciti.

È opportuno, pertanto, che ogni segnalazione, al fine di essere ritenuta circostanziata, sia corredata dai seguenti elementi:

- a) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- b) l’indicazione degli elementi circostanziali di tempo e di luogo riguardanti i fatti segnalati;

- c) le generalità del segnalato se conosciute, ovvero altri elementi idonei ad identificare segnalato;
- d) l'eventuale indicazione di altri soggetti che possano confermare i fatti oggetto di segnalazione ovvero aggiungere altri elementi essenziali alla stessa;
- e) i documenti che possano avvalorare e/o confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- f) ogni altra informazione e/o elemento essenziale che possa fornire utile riscontro dei fatti segnalati.

Le segnalazioni devono essere portate a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza mediante uno dei seguenti canali:

- raccomandata inviata all'Organismo di Vigilanza, domiciliato per la carica presso la sede legale di Galvanina. Sulla busta chiusa, in caso di segnalazione cartacea, dovrà essere indicato: "Riservato – Confidenziale";
- Comunicazione all'indirizzo di posta elettronica riservato e gestito dall'Organismo di Vigilanza ([whistleblowing-galvanina@studiotopascerini.com](mailto:whistleblowing-galvanina@studiotopascerini.com)).

Nell'effettuare la segnalazione, il segnalante dovrà fornire le proprie generalità o, comunque, elementi che consentano di procedere alla sua identificazione.

Entrambi i canali sono stati istituiti con la finalità specifica di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante; la casella di posta elettronica è stata, difatti, appositamente creata al di fuori del circuito del server della Società ed è accessibile esclusivamente al Presidente d dell'Organismo di Vigilanza.

Galvanina si è, inoltre, dotata di un apposito protocollo interno "Segnalazioni di comportamenti illegittimi - whistleblowing" finalizzato a definire termini e modalità con le quali i Dipendenti potranno effettuare segnalazioni di comportamenti illegittimi, illustrare al personale il corretto utilizzo del sistema di segnalazione predisposto, definire le fasi del processo di segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza e l'anonymato circa l'identità, fatti, comunque, salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Si rammenta inoltre che, ai sensi dell'art. 6, comma 2-ter del Decreto 231, i Destinatari che violino le misure di tutela del segnalante, così come i segnalanti che effettuino con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate, possono essere soggetti all'applicazione di sanzioni disciplinari, ove applicabili.

## **7. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI DESTINATARI DEL MODELLO**

La Società, consapevole dell'importanza degli aspetti formativi e informativi quale protocollo di primario rilievo, opera al fine di garantire la conoscenza da parte dei Destinatari del Modello sia del contenuto del Decreto e degli obblighi derivanti dal medesimo, sia del Modello stesso.

Ai fini dell'attuazione del Modello, l'attività di informazione, di formazione e di sensibilizzazione nei confronti del personale è gestita dalla competente funzione aziendale in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza e con i responsabili delle altre funzioni aziendali coinvolte nell'applicazione del Modello.

L'attività di informazione, formazione e sensibilizzazione riguarda tutti i soggetti operanti internamente alla Società, compresi i Soggetti Apicali.

Le attività di informazione e formazione sono previste e realizzate all’atto dell’assunzione o dell’inizio del rapporto e in occasione di modifiche del Modello o delle ulteriori circostanze di fatto o di diritto che ne determinino la necessità al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.

In particolare, a seguito dell’approvazione ed aggiornamento del presente documento è prevista:

- una comunicazione iniziale a tutto il personale in forza allo stato circa l’adozione e/o aggiornamento del presente documento;
- successivamente, ai nuovi assunti viene consegnato un set informativo contenente (oltre al materiale indicato da ulteriori policy o procedure aziendali, quali privacy e sicurezza delle informazioni, igiene e sicurezza sul lavoro) il presente documento “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001” con espresso rinvio, quanto alla consultazione della Parte Speciale, alla consultazione sul sito intranet della Società, nonché il Codice Etico, con i quali assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza;
- i Dipendenti dovranno sottoscrivere un apposito modulo per accettazione dei contenuti dei documenti consegnati loro nonché di presa visione del testo del Decreto Legislativo 231/2001 come pubblicato nell’intranet aziendale;
- una specifica e continua attività di formazione da organizzarsi in corsi d’aula o da erogarsi attraverso strumenti e servizi di e-learning (con soluzioni che garantiscano il riscontro dell’avvenuta formazione).

Le azioni di comunicazione e formazione devono riguardare anche strumenti quali i poteri autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nell’operare quotidiano.

Tutte le azioni di comunicazione e formazione hanno loro origine nella volontà del Consiglio di Amministrazione, che chiede la massima partecipazione e attenzione ai destinatari di tali azioni.

Al fine di garantire l’effettiva diffusione del Modello e l’informazione del personale con riferimento ai contenuti del Decreto 231/01 ed agli obblighi derivanti dall’attuazione del medesimo, deve essere predisposta una specifica area della rete informatica aziendale dedicata all’argomento (nella quale siano presenti e disponibili, oltre ai documenti che compongono il set informativo precedentemente descritto, anche la modulistica e gli strumenti per le segnalazioni all’Organismo di Vigilanza ed ogni altra documentazione eventualmente rilevante).

## **8. INFORMAZIONE AI SOGGETTI TERZI**

I Collaboratori, i Fornitori, i Consulenti e i Partner della Società, con particolare riferimento a soggetti coinvolti nella prestazione di attività, forniture o servizi che interessano le Attività a rischio, vengono informati sull’adozione del Modello e dell’esigenza della Società che il loro comportamento sia conforme ai principi di condotta ivi stabiliti.

A tali Destinatari, in particolare Fornitori e Consulenti, sono fornite da parte delle funzioni aziendali aventi contatti istituzionali con gli stessi, apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del Modello, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Modello o alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali.

Laddove possibile sono inserite nei testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze, quali clausole risolutive espresse e/o diritti di recesso in caso di comportamenti contrari alle prescrizioni del Modello.

## **9. SISTEMA SANZIONATORIO**

La Società prende atto e dichiara che la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme e delle disposizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

A questo proposito, infatti, lo stesso articolo 6, comma 2, lettera e), del D. Lgs. n. 231/01 prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"*.

L'applicazione delle sanzioni descritte nella presente sezione prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, poiché le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia ed indipendentemente dalla tipologia di illeciti di cui al D. Lgs. n. 231/01.

Più precisamente, la mancata osservanza delle norme e delle disposizioni, contenute nel Modello e nelle relative procedure, lede, di per sé sola, il rapporto di fiducia in essere con la Società e comporta azioni di carattere sanzionatorio e disciplinare a prescindere dall'eventuale instaurazione o dall'esito di un giudizio penale, nei casi in cui la violazione costituisca reato. Ciò anche nel rispetto dei principi di tempestività e immediatezza della contestazione (anche di natura disciplinare) e della irrogazione delle sanzioni, in ottemperanza alle norme di legge vigenti in materia.

### **9.1.1 Rapporti di lavoro subordinato**

Con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, il presente Sistema Sanzionatorio, ai sensi dell'art. 2106 c.c., specifica, per quanto non espressamente previsto e limitatamente alle fattispecie ivi contemplate, i contenuti dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati al personale dipendente.

Il Sistema Sanzionatorio è suddiviso in sezioni, secondo la categoria di inquadramento dei destinatari *ex art. 2095 c.c.*

La violazione delle regole di comportamento e delle misure previste dal Modello e dalle relative procedure, da parte di dipendenti della Società e/o di dirigenti della stessa, costituisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2104 c.c. e dell'art. 2106 c.c.

### **9.1.2 Rapporti con altri soggetti**

Nell'eventualità in cui qualsiasi soggetto con cui la Società venga contrattualmente in contatto (indipendentemente dalla natura formale o meno del rapporto), con espressa esclusione dei soli Dipendenti, violi le norme e le disposizioni previste dal Modello troveranno applicazione le sanzioni di natura contrattuale previste dal presente Sistema Sanzionatorio al paragrafo 6.7, i cui principi generali devono ritenersi ad ogni effetto di legge e contratto parte integrante degli accordi contrattuali in essere con i soggetti interessati.

## **9.2 Definizione di "Violazione" ai fini dell'operatività del presente Sistema Sanzionatorio**

Ai sensi del presente Modello, costituisce "Violazione":

- 1) la messa in atto o l'omissione di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso, che comporti la commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01;

- 2) la messa in atto o l'omissione di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso, che espongano la Società anche solo ad una situazione di mero rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D. Lgs. n. 231/01;
- 3) l'omissione di azioni o comportamenti prescritti nel Modello e nelle relative procedure che non comportino un rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D. Lgs. n. 231/01.

In particolare, con specifico riferimento alla tematica della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro (Parte Speciale del Modello), la Società ha individuato, a titolo esemplificativo, le seguenti fattispecie di Violazione, elencate in ordine decrescente di gravità<sup>6</sup>:

- a) Violazione di norme in materia di salute e sicurezza previste dalla Parte Speciale del Modello da cui derivi la morte di una o più persone;
- b) Violazione di norme in materia di salute e sicurezza previste dalla Parte Speciale del Modello da cui derivi la lesione "gravissima", ai sensi dell'art. 583, comma 1, c. p., all'integrità fisica di una o più persone;
- c) Violazione di norme in materia di salute e sicurezza previste dalla Parte Speciale del Modello da cui derivi la lesione "grave", ai sensi dell'art. 583, comma 1, c. p., all'integrità fisica di una o più persone;
- d) Violazione di norme in materia di salute e sicurezza previste dalla Parte Speciale del Modello da cui derivi la lesione dell'integrità fisica di una o più persone;
- e) Violazione di norme in materia di salute e sicurezza previste dalla Parte Speciale del Modello da cui derivi anche solo pericolo di pregiudizio all'integrità fisica di una o più persone.

### **9.3 Criteri per l'irrogazione delle sanzioni**

Il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche saranno applicate in proporzione alla gravità della violazione e, comunque, in base ai seguenti criteri generali:

- a) elemento soggettivo della condotta (dolo, colpa);
- b) rilevanza degli obblighi violati;
- c) potenzialità del danno derivante alla Società e dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/01;
- d) livello di responsabilità gerarchica o tecnica del soggetto interessato;
- e) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative svolte dal soggetto destinatario del Modello e ai precedenti disciplinari dell'ultimo biennio;

---

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art. 583, comma 2, c. p, per lesione "gravissima" si intende: (i) una malattia certamente o probabilmente insanabile; (ii) la perdita di un senso; (iii) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; (iv) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Ai sensi dell'art. 583, comma 1, c. p, per lesione "grave" si intende: (i) una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa; (ii) una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; ovvero (iii) l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

- f) eventuale condivisione di responsabilità con altri dipendenti o terzi in genere che abbiano concorso nel determinare la violazione.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applicherà unicamente la sanzione più grave.

La recidiva nel biennio comporta automaticamente l'applicazione della sanzione più grave nell'ambito della tipologia prevista.

I principi di tempestività ed immediatezza della contestazione, impongono l'irrogazione della sanzione prescindendo dall'eventuale instaurazione e dall'esito di un giudizio penale.

In ogni caso le sanzioni disciplinari ai soggetti con rapporto di lavoro subordinato dovranno essere irrogate nel rispetto dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

#### **9.4 Sanzioni per il personale dipendente**

I comportamenti tenuti dai dipendenti qualificati come "Violazione" ai sensi del precedente paragrafo 6.2, costituiscono illecito disciplinare.

L'art. 2104 c.c., individuando il dovere di diligenza e di "obbedienza" a carico del dipendente, impone che il prestatore di lavoro osservi nello svolgimento del proprio lavoro sia le disposizioni di natura legale, sia quelle di natura contrattuale, impartite dal datore di lavoro, nonché dai collaboratori di quest'ultimo da cui dipende gerarchicamente.

Il sistema sanzionatorio, in ogni caso, deve rispettare i limiti al potere disciplinare del datore di lavoro imposti dallo "Statuto dei lavoratori", sia per quanto riguarda le sanzioni applicabili, sia per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

In particolare, il sistema sanzionatorio deve essere conforme ai seguenti principi:

- a) il sistema deve essere debitamente pubblicizzato mediante affissione in luogo accessibile ai dipendenti ed eventualmente essere oggetto di specifici corsi di aggiornamento e formazione;
- b) le sanzioni devono essere conformi al principio di proporzionalità rispetto all'infrazione, la cui specificazione è affidata, ai sensi dell'art. 2106 c.c., alla contrattazione collettiva di settore: in ogni caso, la sanzione deve essere scelta in base all'intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia evidenziata, al pregresso comportamento del dipendente interessato, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti provvedimenti disciplinari, alla posizione e alle mansioni svolte dal responsabile e alle altre circostanze rilevanti, tra cui l'eventuale corresponsabilità, anche di natura omissione, del comportamento sanzionato;
- c) deve essere assicurato il diritto alla difesa al dipendente la cui condotta sia stata contestata (art. 7 dello Statuto dei lavoratori) e, in ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

La sanzione deve essere adeguata in modo da garantire l'effettività del Modello.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei dipendenti rientrano tra quelle previste dal CCNL, per quanto riguarda il personale con qualifica di “operaio”, “impiegato, o “quadro”, nonché dal CCNL 2, per il personale con qualifica di “dirigente”.

La violazione da parte del personale dipendente delle norme del presente Modello può dar luogo, secondo la gravità della violazione stessa, ai vari tipi di provvedimenti contemplati nel CCNL e nel CCNL 2, sopra indicati.

#### **Sanzioni per il personale dipendente con posizione “dirigenziale”**

Le medesime sanzioni previste nel paragrafo 6.4.1. che precede sono applicabili anche al personale dipendente in posizione “dirigenziale”, per quanto e soltanto se compatibili con le previsioni del CCNL 2.

In ragione del maggior grado di diligenza e di professionalità richiesto dalla posizione ricoperta, il personale con la qualifica di “dirigente” può essere sanzionato con un provvedimento più grave rispetto ad un dipendente con altra qualifica, a fronte della medesima Violazione.

Nel valutare la gravità della Violazione compiuta dal personale con la qualifica di “dirigente”, la Società tiene conto dei poteri conferiti, delle competenze tecniche e professionali del dirigente interessato con riferimento all’area operativa in cui si è verificata la Violazione, nonché dell’eventuale coinvolgimento nella Violazione, anche solo sotto il profilo della mera conoscenza dei fatti addebitati, di personale con qualifica inferiore.

#### ***9.4.1 Procedura disciplinare sanzionatoria aziendale per tutto il personale dipendente***

La Società adotta una procedura aziendale standard per la contestazione degli addebiti disciplinari ai propri dipendenti, ivi inclusi i dirigenti, e per l’irrogazione delle relative sanzioni. Tale procedura rispetta le forme, le modalità e le tempistiche previste dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, dal CCNL e dal CCNL 2 applicati, nonché da tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Il funzionamento e la corretta applicazione delle procedure di contestazione e sanzionamento degli illeciti disciplinari viene costantemente monitorato dalla Direzione del Personale e dall’OdV.

#### ***9.5 Sanzioni per gli Amministratori***

Nel caso in cui si riscontri una Violazione prevista dal precedente paragrafo 6.2, ovvero un’elusione fraudolenta di una regola contenuta nel medesimo paragrafo, da parte di uno o più degli Amministratori della Società, l’OdV informerà senza indugio l’Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale per le opportune valutazioni e provvedimenti.

In caso di esercizio dell’azione penale per un reato doloso ascritto ad uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, l’Organo Amministrativo dovrà procedere alla convocazione dell’Assemblea degli Azionisti per deliberare eventualmente la revoca della carica consiliare ovvero confermare la carica stessa.

Sono fatte in ogni caso salve le norme di legge in merito alla convocazione dell’Assemblea da parte degli aventi diritto.

#### ***9.6 Sanzioni per i Sindaci***

Nel caso in cui venga commessa una Violazione prevista dal precedente paragrafo 6.2, ovvero si verifichi un’elusione fraudolenta di una regola contenuta nel medesimo paragrafo, da parte di uno o più membri del

Collegio Sindacale, l'OdV informa l'Organo Amministrativo e lo stesso Collegio Sindacale, e su istanza dell'Organo Amministrativo verrà convocata l'Assemblea dei Soci al fine di adottare gli opportuni provvedimenti.

Sono fatte in ogni caso salve le norme di legge in merito alla convocazione dell'Assemblea da parte degli aventi diritto.

#### **9.7 Sanzioni per Collaboratori, Fornitori, Partners e Terzi**

Nel caso in cui venga commessa una Violazione prevista dal precedente paragrafo 6.2, ovvero si verifichi un'elusione fraudolenta di una regola contenuta nel medesimo paragrafo, da parte di Collaboratori, Fornitori, Partners e Terzi, la Società, a seconda della gravità della violazione: (i) richiamerà formalmente i responsabili delle condotte al rigoroso rispetto delle disposizioni previste dalla legge e dal contratto; o (ii) avrà titolo, per espresso disposto contrattuale, di risolvere il contratto per inadempimento dei soggetti poc'anzi indicati.

#### **9.8 Segnalazioni riservate - Divieto di discriminazioni o atti di ritorsione.**

Come sopra affermato (par. *Segnalazioni – Whistleblowing*), Galvanina tutela la riservatezza delle segnalazioni e vieta atti di ritorsione o atti discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati alla segnalazione. Il Divieto di discriminazioni o atti di ritorsione è ribadito poi nel Codice Etico.

Galvanina sanziona chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate. Questo paragrafo riassume le sanzioni adottate.

\* \* \* \* \*



## La Galvanina S.p.A.

Sede Legale in Via della Torretta 2, 47923, Rimini (RN)

Partita IVA 00142010404

Iscritta al Registro Imprese di Rimini al n. 00142010404

### **MODELLO**

### **DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

*ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231*

*sulla "Responsabilità Amministrativa delle Imprese"*

### ***Parte Generale***

### ***Allegato A – Catalogo Reati Presupposto***

***Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo***  
***Allegato A – Catalogo Reati Presupposto***

---

## sommario

1.	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico (art. 24): .....	4
2.	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis):.....	4
3.	Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter):.....	5
4.	Delitti di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25): .....	6
5.	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo ed in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis):.....	6
6.	Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1.):.....	7
7.	Reati societari (art. 25 ter): .....	7
8.	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater):.....	8
9.	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater -1):.....	8
10.	Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies): .....	9
11.	Abusi di mercato (art. 25 sexies):.....	9
12.	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies): .....	9
13.	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies): .....	9
14.	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies.1):.....	10
15.	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies): .....	10
16.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies): .....	11
17.	Delitti in materia ambientale (art. 25-undecies): .....	12
18.	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare: (art. 25-duodecies):.....	13
19.	Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies):.....	13

***Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
Allegato A – Catalogo Reati Presupposto***

---

- |   |    |
|---|----|
| 20. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies): ..... | 14 |
| 21. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies):.....   | 14 |
| 22. Contrabbando (art. 25-sexiedecies):.....  | 14 |

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**  
**Allegato A – Catalogo Reati Presupposto**

**Premessa**

Il presente catalogo include l'elenco di tutti i reati presupposto definiti dal Decreto 231, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”. Il presente elenco recepisce tutte le modifiche legislative intervenute negli anni, ivi comprese quelle introdotte con la legge n. 157 del 19 dicembre 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019 ed in vigore dal giorno successivo, 25 dicembre 2019, dal decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 184, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 29 novembre 2021 e dal decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 195, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 29 novembre 2021.

**1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente Pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24):**

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)<sup>1</sup>;
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. 23/12/1986, n. 898).

**2. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis)<sup>2</sup>:**

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);

<sup>1</sup> Articolo modificato dal d.lgs. 8.11.2021 n. 184.

<sup>2</sup> Articolo aggiunto dall'art. 7 della L. 18.03.2008 n. 48.

## **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**

### **Allegato A – Catalogo Reati Presupposto**

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinque c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinque c.p.);
- Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (art. 1, comma 11, D.L. n. 105/2019).

La legge 18 marzo 2008, n. 48 ha ulteriormente ampliato il novero dei c.d. reati “presupposto”, prevedendo all’art. 24 *bis* le ipotesi di falsità in atti riguardanti i documenti informatici secondo la nozione offerta dall’art. 491 bis del codice penale, e quindi ricoprendendo i seguenti reati:

- l’art. 476 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici);
- l’art. 477 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative);
- l’art. 478 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti);
- l’art. 479 c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici);
- l’art. 480 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative);
- l’art. 481 c.p. (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità);
- l’art. 482 c.p. (Falsità materiale commessa dal privato);
- l’art. 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico);
- l’art. 484 c.p. (Falsità in registri e notificazioni);
- l’art. 487 (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico);
- l’art. 488 (Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali);
- l’art. 489 (Uso di atto falso);
- l’art. 490 (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri).

### **3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)<sup>3</sup>:**

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all’acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni

<sup>3</sup> Articolo aggiunto dalla [L. 15 luglio 2009, n. 94](#), art. 2, co. 29.

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**  
**Allegato A – Catalogo Reati Presupposto**

---

delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);

- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo <sup>4</sup> (\*) (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

**4. Delitti di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25):**

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 e 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p. -322 bis);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (320 c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 - quater c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)<sup>5</sup>;
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

**5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo ed in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis)<sup>6</sup>:**

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);

---

<sup>4</sup> Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

<sup>5</sup> Introdotto quale reato presupposto dall'art. 1, comma 9, lett. b), n. 1), L. 9 gennaio 2019, n. 3.

<sup>6</sup> Articolo aggiunto dall'art. 6 D.L. 25 settembre 2001 n. 350, conv. con modificazioni in L. 23.11.01 n. 409.

***Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo***  
***Allegato A – Catalogo Reati Presupposto***

---

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

**6. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1.)<sup>7</sup>:**

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza” (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514).

**7. Reati societari (art. 25 ter)<sup>8</sup>:**

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)<sup>9</sup>;
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)<sup>10</sup>;
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)<sup>11</sup>;
- Falso in prospetto (art. 2623 c.c., commi 1 e 2), poi abrogato dalla L.262 del 28-12-2005;
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c., commi 1 e 2) abrogato: art 37 d.lgs 27.01.2010.

---

<sup>7</sup> Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09.

<sup>8</sup> Articolo inserito dall'art. 3 D.Lgs. 11.04.02 n. 61 e successivamente modificato da ultimo con L. 69/2015.

<sup>9</sup> Articolo sostituito dalla L. n. 69/2015, in vigore dal 14 giugno 2015.

<sup>10</sup> Articolo inserito dall'art. 10, comma 1, L. 27 maggio 2015, n. 69, a decorrere dal 14 giugno 2015.

<sup>11</sup> Articolo sostituito dalla L. n. 69/2015, in vigore dal 14 giugno 2015.

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**  
**Allegato A – Catalogo Reati Presupposto**

---

- Impedito controllo (art. 2625 c.c. comma 2);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art.2629 *bis*), introdotto dall'art. 31 della l. 28 dicembre 2005 n. 262
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c., commi 1 e 2).
- Corruzione tra privati (art. 2635 comma 3 c.c.<sup>12</sup>);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis, comma 1, c.c.)<sup>13</sup>
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 – *bis* c.c.);

**8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater):**

L'art. 3 legge 14 gennaio 2003 n. 7 (ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo e norme di adeguamento dell'ordinamento interno) ha inserito nel d. lgs. n. 231, l'art. 25-*quater*, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche alla realizzazione dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", nonché dei delitti "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

**9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater -1)<sup>14</sup>:**

Con la legge 9 gennaio 2006, n. 7, si è introdotto l'art. 25 *quater* I, prevedendo la responsabilità dell'ente per l'ipotesi prevista all'art. 583 bis del c.p. (*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*).

---

<sup>12</sup> Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, a decorrere dal 14 aprile 2017.

<sup>13</sup> Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, a decorrere dal 14 aprile 2017.

<sup>14</sup> Articolo inserito dall'art. 3 L. 9 gennaio 2006 n. 7.

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**  
**Allegato A – Catalogo Reati Presupposto**

---

**10. Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies)<sup>15</sup>:**

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)<sup>16</sup>;
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)<sup>17</sup>

**11. Abusi di mercato (art. 25 sexies):**

La legge 18 aprile 2005, n. 62 ha inserito nel d. lgs. 231 l'art. 25 sexies (*Abusi di mercato*), prevedendo una responsabilità dell'ente in relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II del testo unico di cui al d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (artt. 184 e 185).

**12. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies):**

La legge 3 agosto 2007, n. 123 ha introdotto l'art. 25 septies (modificato successivamente dall' art. 300 del d. lgs. 30.4.2008, n. 81) che contempla le fattispecie di *Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime* (art. 589, 590 c.p.), *commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro*.

**13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies):**

Il d.lgs. 21.11.2007, n. 231 ha previsto, con l'aggiunta di un apposito art. 25 octies al d.lgs. 231 del 2001, una responsabilità dell'ente anche per i reati di cui agli artt.:

- 648 c.p. (Ricettazione);
- 648 bis c.p. (Riciclaggio);
- 648 ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita);
- 648-ter. 1 (autoriciclaggio)<sup>18</sup>.

---

<sup>15</sup> Articolo introdotto con la legge 11 agosto 2003 n. 228, in vigore dal 7 settembre 2003.

<sup>16</sup> Articolo inserito dall'articolo 3 del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39.

<sup>17</sup> Articolo introdotto con la legge n. 199/2016, in vigore dal 4 novembre 2016.

<sup>18</sup> Articolo aggiunto dalla legge n. 186 del 15 dicembre 2014 e modificato dal d.lgs. 8.11.2021 n. 195.

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**  
**Allegato A – Catalogo Reati Presupposto**

---

**14. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies.1):**

Il d.lgs. 8.11.2021, n. 184 ha previsto, con l'aggiunta di un apposito art. 25 *octies.1* al d.lgs. 231 del 2001, una responsabilità dell'ente anche per i reati di cui agli artt.:

- 493-ter c.p. (Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento);
- 493-quater c.p. (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatico diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti);
- 640-ter c.p. (Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)<sup>19</sup>.

**15. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)<sup>20</sup>:**

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari

---

<sup>19</sup> Articolo aggiunto dal d.lgs. 29.11.2021, n. 184/2021.

<sup>20</sup> Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09.

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**  
**Allegato A – Catalogo Reati Presupposto**

---

di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

**16. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)<sup>21</sup>:**

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

**REATI TRANSNAZIONALI<sup>22</sup>:**

Definizione di reato transnazionale:

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato].

Reati previsti:

- Associazioni per delinquere (416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (416 bis c.p.);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (377 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (378 c.p.);

---

<sup>21</sup> Il presente articolo è stato inserito dall'art. 4 L. 3 agosto 2009 n. 116, come articolo 25-novies, non tenendo conto dell'inserimento di tale articolo 25 novies da parte dell'art. 15, comma 7, lettera c) della L. 99 del 23.07.99. Per tale motivo, è stato rinumerato, come articolo 25 decies.

<sup>22</sup> Legge 16 marzo 2006, n. 146 che estende la responsabilità degli enti ai c.d. reati transnazionali.

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**  
**Allegato A – Catalogo Reati Presupposto**

---

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 43/73);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 Dlgs 286/98).

**17. Delitti in materia ambientale (art. 25-undecies)<sup>23</sup>:**

- Uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette (art. 727-bis, c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis, c.p.);
- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (varie ipotesi previste dall'art. 137, D.Lgs. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (varie ipotesi previste dall'art. 256, D.Lgs. 152/2006);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257, D.Lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari relativi alla tracciabilità dei rifiuti (art. 258, D.Lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, D.Lgs. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. (art. 452-quaterdecies c.p.)<sup>24</sup>;
- Condotte di falsificazione e detenzione di certificazioni SISTRI falsificate (art. 260-bis, D.Lgs. 152/2006), abrogato<sup>25</sup>;
- Emissioni in atmosfera oltre i valori limite o in violazione delle prescrizioni (art. 279, D.Lgs. 152/2006);
- Detenzione, importazione, esportazione o riesportazione, senza autorizzazione o con autorizzazione falsa, di specie animali e vegetali in via di estinzione (L. n. 150/1992);
- Produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive dell'ozono e dell'ambiente (L. n. 549/1993);

---

<sup>23</sup> Articolo inserito dal D.Lgs n. 121, del 7 luglio 2011, rubricato: "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni". Pubblicato in G.U. n. 177, del 1° agosto 2011, in vigore dal 16.08.2011 e modificato, da ultimo, dalla L. n. 68/2015.

<sup>24</sup> A seguito dell'abrogazione dell'art. 260 D.Lgs. 152/2006, a norma di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, dal 6 aprile 2018 i richiami alle disposizioni del presente articolo, ovunque presenti, si intendono riferiti all'art. 452-quaterdecies del codice penale.

<sup>25</sup> Abrogato per effetto dell'abrogazione dell'articolo 36 del decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 disposta dall'articolo 6 comma 2 del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione 11 febbraio 2019 n. 12, con decorrenza dal 1° gennaio 2019.

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**  
**Allegato A – Catalogo Reati Presupposto**

---

- Inquinamento provocato dalle navi (D. Lgs. n. 202/2007);
- Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)<sup>26</sup>;
- Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)<sup>27</sup>;
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinque c.p.)<sup>28</sup>;
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) <sup>29</sup>
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)<sup>30</sup>;

**18. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare: (art. 25-duodecies)<sup>31</sup>:**

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)<sup>32</sup>.

**19. Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies)<sup>33</sup>:**

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.).

---

<sup>26</sup> Il titolo VI-bis, comprendente gli artt. da 452-bis a 452-terdecies, è stato inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della stessa L. n. 68/2015.

<sup>27</sup> Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della stessa L. n. 68/2015;

<sup>28</sup> Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della stessa L. n. 68/2015;

<sup>29</sup> Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della stessa L. n. 68/2015;

<sup>30</sup> Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della stessa L. n. 68/2015;

<sup>31</sup> Articolo inserito dal D.Lgs. n. 109/2012, pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012 ed entrato in vigore il 9 agosto 2012.

<sup>32</sup> Articolo inserito dalla L. n. 161 del 17/10/2017, pubblicata sulla G.U. n. 258 del 4.11.2017 ed entrato in vigore il 19 novembre 2017.

<sup>33</sup> Articolo inserito dall'art. 5, comma 2, L. 20 novembre 2017, n. 167, pubblicata sulla G.U. n. 277 del 27.11.2017 ed in vigore dal 12 dicembre 2017; a seguito della abrogazione dell'art. 3, L. 654/1975, a norma di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, dal 6 aprile 2018 i richiami alle disposizioni del predetto articolo, ovunque presenti, si intendono riferiti all'art. 604-bis del codice penale.

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**  
**Allegato A – Catalogo Reati Presupposto**

---

**20. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies)<sup>34</sup>:**

- Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401).

**21. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)<sup>35</sup>:**

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e comma 2 bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e comma 2 bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74).
- Dichiarazione infedele (art. 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74).

**22. Contrabbando (art. 25-sexiedecies):**

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943);

---

<sup>34</sup> Articolo inserito dall'art. 5, Legge 3 maggio 2019, n. 39, di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.113 del 16.5.2019, in vigore dal 17.5.2019.

<sup>35</sup> Articolo inserito dall'art. 39, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124; la norma, ai sensi dell'art. 39, comma 3, del medesimo D.L. n. 124/2019 ha efficacia dal 25 dicembre 2019 (giorno successivo al 24 dicembre 2015, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301 della legge di conversione n. 157 del 19 dicembre 2019 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”).

***Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo***  
***Allegato A – Catalogo Reati Presupposto***

---

- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 73/1943);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 73/1943);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 73/1943);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 73/1943).

\* \* \* \* \*



## La Galvanina S.p.A.

Sede Legale in Via della Torretta 2, 47923, Rimini (RN)

Partita IVA 00142010404

Iscritta al Registro Imprese di Rimini al n. 00142010404

### MODELLO

### DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

*ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231*

*sulla “Responsabilità Amministrativa delle Imprese”*

### **Allegato “B”**

### **Statuto dell’Organismo di Vigilanza**

#### **DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DELL'ORGANISMO**

Il Consiglio d'Amministrazione provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera consiliare che ne determina la durata in carica, di regola non inferiore ai tre anni (salvo eccezioni motivate). È altresì rimessa al Consiglio di Amministrazione la responsabilità di valutare periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando, mediante delibera consiliare, le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie. In particolare:

- l'Organismo di Vigilanza di La Galvanina è monosoggettivo;
- ai fini della valutazione del requisito di indipendenza, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica, il soggetto incaricato di svolgere le funzioni di Organismo di Vigilanza:
  1. non dovrà rivestire incarichi esecutivi o delegati nel Consiglio di Amministrazione della Società;
  2. non dovrà svolgere funzioni operative all'interno della Società;
  3. non dovrà intrattenere significativi rapporti di affari con la Società, con società controllanti o con società da questa controllate, ad essa collegate o sottoposte a comune controllo, salvo il rapporto di lavoro subordinato, né intrattenere significativi rapporti di affari con gli amministratori muniti di deleghe (amministratori esecutivi);
  4. non dovrà far parte del nucleo familiare degli amministratori esecutivi dei soci, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado;
  5. non dovrà risultare titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni superiori al 2% del capitale con diritto di voto dell'Servizi, né aderire a patti parasociali aventi ad oggetto o per effetto l'esercizio del controllo sull'Servizi;
  6. non dovrà essere stato condannato (anche con riferimento al patteggiamento ex art. 444 c.p.p.) per reati "presupposto";  
non dovrà ovvero essere sottoposti ad "indagine", per reati di cui il Modello mira la prevenzione ovvero ad altri reati ritenuti dal Consiglio di Amministrazione gravi e incompatibili con il ruolo e le funzioni di OdV; in tutti questi casi, comunque, il CdA può valutare le argomentazioni dell'interessato e deliberare, con adeguata motivazione, di non procedere alla sostituzione dello stesso, mantenendolo nell'incarico fino all'esito del processo.
- L'Organismo di Vigilanza è tenuto a sottoscrivere, con cadenza annuale, una dichiarazione attestante il permanere del requisito di indipendenza di cui al precedente punto e, comunque, a comunicare immediatamente al Consiglio l'insorgere di eventuali condizioni ostative;
- L'Organismo resta in carica per tutta la durata del mandato ricevuto a prescindere dalla modifica di composizione del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato; tale principio non si applica allorché il rinnovo del Consiglio di Amministrazione dipenda dal realizzarsi di Reati che abbiano generato (o possano generare) la responsabilità della Società e/o degli Amministratori, nel qual caso il neoeletto Organo Amministrativo provvede a rideterminare la composizione dell'Organismo;
- rappresentano ipotesi di decadenza automatica le ipotesi di incompatibilità di cui ai precedenti punti 1/2/3/4/5, la sopravvenuta incapacità e la morte;
- fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, l'Organismo non può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione se non per giusta causa;
- rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca la mancata partecipazione a più di due riunioni consecutive senza giustificato motivo.

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**  
**Parte Generale – Allegato B**

---

**2. LE FUNZIONI E I POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Premesso che la responsabilità ultima dell'adozione del Modello resta in capo al Consiglio d'Amministrazione, all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte degli Organi Sociali, dei Dipendenti, fornitori e degli altri soggetti terzi;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Al fine dell'assolvimento dei compiti sopra riportati, l'Organismo di Vigilanza dovrà:

I. con riferimento alla verifica dell'efficacia del Modello:

- interpretare la normativa rilevante;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle aree e delle Attività a rischio di reato;
- coordinarsi con la Direzione per la definizione dei programmi di formazione per il personale ai fini della necessaria sensibilizzazione della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;

II. con riferimento alla verifica dell'osservanza del Modello:

- effettuare periodicamente verifiche ispettive mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla Società nell'ambito delle Aree o delle Attività a rischio di Reato;
- coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività. A tal fine l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dagli Organi Sociali e dai Dipendenti: a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei Reati; b) sui rapporti i soggetti terzi che operano per conto della Società nell'ambito di operazioni sensibili;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell'Organismo stesso;
- attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine;

III. con riferimento all'effettuazione di proposte di aggiornamento del Modello e di monitoraggio della loro realizzazione:

- sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, esprimere periodicamente una valutazione sull'adeguatezza del Modello, rispetto alle prescrizioni del Decreto ed al presente documento, nonché sull'operatività dello stesso;
- in relazione a tali valutazioni, presentare periodicamente all'Organo Amministrativo le proposte di adeguamento del Modello alla situazione desiderata e l'indicazione delle azioni ritenute necessarie per la concreta implementazione del Modello desiderato (espletamento di procedure, adozione di clausole contrattuali standard, ecc.). Particolare rilevanza dovrà essere prestata alle integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**  
**Parte Generale – Allegato B**

---

- che in uscita) necessarie per introdurre accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità;
- verificare periodicamente l'attuazione ed effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni correttive proposte;
  - coordinarsi con il management aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermi restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare.

Durante la propria attività l'Organismo di Vigilanza dovrà mantenere la massima discrezione e riservatezza, avendo come unici referenti gli Organi Sociali.

Ai fini dello svolgimento del ruolo e della funzione di Organismo di Vigilanza, al predetto organo sono attribuiti dal Consiglio d'Amministrazione i poteri d'iniziativa e di controllo e le prerogative necessarie al fine di garantire all'Organismo stesso la possibilità di svolgere l'attività di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di aggiornamento dello stesso in conformità alle prescrizioni del Decreto.

L'OdV non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di Dipendenti, Organi Sociali Collaboratori esterni o Partner. Tali poteri sono demandati ai competenti Organi Societari (Presidente, Consiglio di Amministrazione ed Assemblea) ed al Management aziendale.

### **3. TEMPISTICHE DELL'ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'Organismo di Vigilanza svolge attività formalmente almeno quattro volte l'anno, fatte salve situazioni di emergenza.

Di tutte le attività svolte deve essere redatto un verbale, tenuto a cura dell'Organismo di Vigilanza, raccolta e conservata la relativa documentazione di supporto.

### **4 IL REPORTING AGLI ORGANI SOCIETARI**

L'OdV riporta al Consiglio di Amministrazione:

- in via immediata, segnalando eventuali gravi violazioni individuate durante le attività di vigilanza o l'esigenza di modifiche urgenti al Modello in funzione di intervenuti cambiamenti della normativa di riferimento e in ogni caso di emergenza;
- con cadenza annuale, predisponendo apposita relazione sulle attività svolte, con particolare evidenza dei controlli effettuati e degli esiti degli stessi, nonché di eventuali aggiornamenti dei processi aziendali sensibili.

L'Organismo di Vigilanza propone al Consiglio di Amministrazione, sulla base delle criticità riscontrate, le azioni correttive ritenute adeguate al fine di migliorare l'efficacia del Modello.

Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente del C.d.A. hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, la convocazione del predetto organo per motivi urgenti.

L'Organismo di Vigilanza deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti in Società per

i diversi profili specifici.

##### **5. IL SISTEMA DI SEGNALAZIONI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante segnalazioni da parte di amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti e partner in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di La Galvanina ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

In ambito aziendale, devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza:

- su base periodica, le informazioni/dati/notizie identificati dall'Organismo di Vigilanza e/o da questi richiesti alle singole strutture della Società; tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che saranno definiti dall'Organismo medesimo (“flussi informativi”);
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi ed attinente all’attuazione del Modello nelle aree di Attività a rischio di Reato nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano risultare utili ai fini dell’assolvimento dei compiti dell’Organismo di Vigilanza (“segnalazioni”).

Debbono, comunque, essere obbligatoriamente segnalate per iscritto o via telematica all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i Reati, avviate anche nei confronti di ignoti;
- segnalazioni inoltrate alla Società dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei Reati;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell’ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto o del Modello;
- in via periodica, le notizie relative all’effettiva attuazione del Modello a tutti i livelli aziendali;
- l’informativa relativa all'avvio di indagini dirette ad appurare ed eventualmente sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli previsti dal Modello, nonché l’informativa sulle eventuali sanzioni irrogate.

In particolare:

- è fatto obbligo a tutti i Destinatari di segnalare la commissione, o la ragionevole convinzione di commissione, di fatti di reato previsti dal Decreto o comunque di condotte non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello;
- la segnalazione è riferita direttamente all’OdV senza intermediazioni;
- l’OdV valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal Modello in tema di sanzioni disciplinari;
- deve essere istituito un sistema di segnalazione all’OdV che permetta la necessaria riservatezza del segnalatore;
- coloro che effettuano segnalazioni in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

***Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
Parte Generale – Allegato B***

---

**6. MODALITÀ DI TRASMISSIONE E VALUTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI**

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle informazioni/dati/notizie valgono le seguenti prescrizioni:

- i flussi informativi debbono pervenire all’Organismo di Vigilanza ad opera delle strutture aziendali interessate mediante le modalità definite dall’Organismo medesimo;
- le segnalazioni che hanno ad oggetto l’evidenza o il sospetto di violazione del Modello, devono pervenire ad opera delle strutture aziendali per iscritto, anche in forma anonima, o attraverso l’utilizzo della posta elettronica o altri mezzi telematici;
- l’Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni di cui al punto precedente contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle segnalazioni stesse, assicurando la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o di terzi;
- l’Organismo valuta le segnalazioni ricevute e l’opportunità di azioni consequenti, ascoltando, se necessario, l’autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

**7. LA RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI**

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati dall’OdV in un apposito archivio riservato (informatico o cartaceo) per un periodo 10 anni.

L’accesso al data base con poteri di lettura e scrittura è consentito esclusivamente all’Organismo di Vigilanza. Al Presidente della Società è consentito l’accesso al database in sola lettura.

\* \* \* \* \*